



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Inutile rendere la firma illeggibile: resta valida la notifica dell'atto di Equitalia

Autore: Redazione | 28/04/2014



Notifica dell'accertamento valida fino a querela di falso anche se la firma sulla ricevuta è illeggibile.

Anche se l'avviso di ricevimento sulla cartolina "ar", con cui il **fisco** dimostra l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento, riporta una firma illegittima, la notifica resta ugualmente valida. A dirlo è un'ordinanza di poche ore fa della

Cassazione **[1]**.

Secondo la Suprema Corte, basta la semplice attestazione del postino, che è pubblico ufficiale, a dare **piena prova** al fatto che la notifica sia avvenuta correttamente alla persona indicata nell'atto. Il contribuente che voglia contestare tale dichiarazione dovrà farlo non con una semplice impugnazione dell'atto notificato, ma attivando il procedimento di **querela di falso**.

Dunque, resta valida la consegna mezzo posta dell'**avviso di accertamento** (ma lo stesso discorso può estendersi a qualsiasi altro tipo di atto, come, per esempio, le cartelle esattoriali di Equitalia) anche se è **illeggibile la firma** apposta sull'avviso di ricevimento della notifica. Tale recapito si considera avvenuto correttamente fino a **querela di falso**.

Addirittura - si legge nell'ordinanza in commento - la notifica resta valida anche se non sia sbarrata la relativa casella o indicata la qualità di chi ha ricevuto l'atto.

Inutile quindi impugnare le notifiche provenienti dal fisco sostenendo che, dalla **ricevuta di ritorno della raccomandata** con cui è stato notificato l'atto, il cognome del ricevente non è facilmente decifrabile. Anche se la **grafia è illeggibile** (nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata) la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.

Note

[1] Cass. ord. n. 9337 del 28.04.14. *Autore immagine: 123rf.com*